

Servizio Informazioni Sistema Creditizio

**CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI.
REVISIONE DELLE SOGLIE DI RILEVAZIONE.**

Il presente documento illustra i contenuti della proposta di razionalizzazione del sistema di rilevazione di informazioni sul credito facente capo alla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia (CR) e alla Centrale dei rischi di importo contenuto (CRIC) gestita dalla S.I.A. - S.S.B. S.p.A..

*Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 febbraio 2008, a:
Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio, Divisione Centrale dei rischi, Largo Guido Carli, 1 – 00044 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica centrale_rischi@bancaditalia.it.*

Documento per la consultazione

Gennaio 2008

La disponibilità di informazioni sull'indebitamento e sui comportamenti della clientela favorisce presso i singoli intermediari un più efficiente impiego delle risorse e un miglioramento della qualità dei portafogli. Accresce il grado di concorrenzialità dei mercati e la stabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) è intervenuto in più occasioni per assicurare un'adeguata condivisione tra gli operatori bancari e finanziari delle informazioni sui prenditori di credito. Il sistema delineato è caratterizzato dalla presenza della Centrale dei rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia ⁽¹⁾, la quale rileva le informazioni sul credito di importo pari o superiore a 75.000 euro e le posizioni a sofferenza, e della Centrale dei rischi di importo contenuto (CRIC) ⁽²⁾, gestita dalla S.I.A.- S.S.B. S.p.A., la quale rileva i "rischi creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento previsto per la suddetta Centrale dei rischi e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza" ⁽³⁾.

In relazione al mutato quadro normativo in materia di rischio di credito e alla crescente importanza dei finanziamenti di piccolo importo nella formazione della domanda di credito, è convinzione della Banca d'Italia che anche la rilevazione degli affidamenti di importo contenuto possa contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari e ad accrescere la stabilità complessiva del sistema creditizio e finanziario. La disponibilità di informazioni su tali affidamenti consente inoltre di soddisfare i crescenti fabbisogni informativi della Banca d'Italia connessi con l'espletamento delle funzioni di vigilanza sul mercato creditizio, di ricerca e analisi economica.

Con il presente documento viene sottoposta a consultazione pubblica la proposta di accentrare la rilevazione delle informazioni sul credito in un unico organismo, la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia.

La rilevazione riguarderebbe le informazioni di importo pari o superiore a 30.000 euro e le posizioni a sofferenza senza limiti di importo. Si ritiene che tale valore, in un'ottica di bilanciamento

⁽¹⁾ Istituita con delibera CICR del 16 maggio 1962 e ora regolata dalla delibera CICR del 29 marzo 1994.

⁽²⁾ Istituita con delibera CICR del 3 maggio 1999.

⁽³⁾ Il limite inferiore per le operazioni di credito al consumo è attualmente pari a 31.000 euro.

dei costi e benefici per il sistema creditizio, sia al momento il più idoneo a soddisfare le esigenze informative connesse con le finalità suddette.

La scelta di accentrare le rilevazioni per importi superiori a 30.000 euro nella CR, riducendo il limite di censimento della medesima, risulta coerente con l'evoluzione della Centrale dei rischi da sistema per il controllo del fenomeno del pluri affidamento a sistema informativo sulle relazioni creditizie della clientela e si pone in linea con le decisioni assunte in materia da altre centrali dei rischi pubbliche europee.

La riunificazione delle rilevazioni della CR e della CRIC assicurerebbe rilevanti vantaggi in termini di razionalizzazione ed efficienza del sistema di condivisione delle informazioni sul credito, riducendo gli oneri gestionali a carico degli intermediari. Il maggior volume di informazioni derivante dalla riunificazione verrebbe trattato senza criticità dalla Banca d'Italia grazie alle innovazioni tecnologiche dalla stessa introdotte nella gestione di grandi basi dati.

L'intervento normativo richiede la modifica delle Istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei rischi e l'abrogazione della delibera CICR istitutiva della Centrale dei rischi di importo contenuto e delle relative disposizioni attuative.

Circolare n. 139/91

[omissis]

CAPITOLO II CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

[omissis]

5. Limiti di censimento

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza⁵;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo⁶.

Ai fini del calcolo dei limiti di censimento gli intermediari - con riferimento al medesimo cliente - devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

RINVII

- per le modalità di rilevazione del passaggio a perdita dei crediti cfr cap. II, sez. 2, par. 5.5.

⁵ Per esigenze di continuità con il periodo antecedente al cambio del segno monetario, non devono essere segnalate le posizioni di importo inferiore a 250 euro.

⁶ Cfr. nota n. 5.